

*"La sistemazione della PA ai fini pensionistici e previdenziali,
l'Ultimo Miglio TFS e la Comunicazione di
Cessazione TFS,
l'Ultimo Miglio TFR"*

Taranto, 21 marzo 2024

Indice

- *Cenni normativi TFS/TFR*
- *Approfondimento sulla sistemazione PA*
- *Inserimento UM TFS e Comunicazione di cessazione TFS*
- *Inserimento UM TFR*
- *Lavorazione delle riliquidazioni TFS*


Taranto, 21 marzo 2024

Il Patrimonio informativo INPS - Le fonti alimentanti

Fino al 31 dicembre 1995, lo Stato non è solo datore di lavoro ma anche Ente previdenziale

Lo Stato paga gli stipendi dei propri dipendenti attingendo dal bilancio generale. Una volta assunto, al dipendente dello Stato è trattenuto in busta paga il contributo personale previdenziale che non è versato in nessun fondo, non esce dal bilancio e, pertanto, è una ritenuta che rimane in “conto entrate Tesoro”;

A decorrere dal 1° gennaio 1996, con la legge n.335/1995 viene istituita, presso l'I.N.P.D.A.P., la Cassa CTPS e introdotto il calcolo contributivo della pensione.



Necessità di costruire la Banca Dati per i dipendenti dello Stato

Il Patrimonio informativo INPS - Le fonti alimentanti

- ✓ Circolare 39/2000 (tracciato record) per le annualità dal 1996 al 1998;
- ✓ Denuncia mod. 770 dal 1999 al 2004;
- ✓ **Utilizzo massivo del Mod.PA04 (Prospetto Dati per le scuole)**, prima cartacei poi telematici, inviati dalle Pubbliche Amministrazioni per comunicare i dati giuridici/economici e conseguenti variazioni dello stato di servizio dei propri dipendenti (sistemazione a ridosso della prestazione);
- ✓ **Denuncia mensile analitica (DMA - ENTRATEL)** a decorrere dall'anno 2005 (nell'art. 44, comma 9 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326) da parte delle singole scuole, con indicazione dei dati anagrafici, retributivi e contributivi dei propri dipendenti (criterio di competenza).

Il Patrimonio informativo INPS - Le fonti alimentanti

- ✓ **Nel corso del 2011 e 2012**, il NOIPA ha inviato a INPS flussi massivi per cassa, denominati **«Flusso MEF»**, che hanno alimentato (non sempre senza errori), le posizioni assicurative del personale con iscrizione CTPS a partire dal 1993, sovrascrivendo i dati provenienti dalle denunce effettuate con Circolare 39/1998 (dal 1996 al 1998), Mod. 770 (dal 1999 al 2004) e DMA (dal 2005 al 2012). **Le posizioni assicurative alimentate dal «Flusso MEF» sono considerate certificate anche per periodi precedenti il 01/01/2005.**
- ✓ A partire dalle denunce mensili riferite al mese di ottobre 2012 (circolare n. 105 del 7 agosto 2012), la DMA confluisce nel **flusso Uniemens, sezione ListaPosPA** (criterio di cassa);
- ✓ **Dal 1° maggio 2016**, come ricordato con circolare n. 54 del 2016, viene meno progressivamente il mod.PA04 (dal 2019 per le Amministrazioni statali).


Flusso UNIEMENS (Lista PosPa)

- ✓ **A partire dal 01/10/2012** la posizione assicurativa dei dipendenti pubblici si alimenta sulla base delle dichiarazioni mensili degli enti/amministrazioni trasmesse con il **flusso UNIEMENS (Lista PosPa)**, contenente tutti i dati retributivi e le informazioni utili all'implementazione delle posizioni assicurative e necessarie alla verifica della correttezza contributiva, nonché alla definizione delle prestazioni pensionistiche e previdenziali.
- ✓ **Le denunce (file XML) devono essere trasmesse entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferiscono** tramite il servizio "Invio Denunce Individuali" presente nei "Servizi per le aziende ed i consulenti" del Portale dell'Istituto. **L'anno e il mese di riferimento della denuncia sono quelli a cui si riferisce la busta paga con i compensi erogati nel periodo.**
- ✓ **A partire dal 05/07/2017** (Msg.2791/2017), **tutte le eventuali modifiche** dovranno essere comunicate con **denunce a rettifica (Flussi a variazione)**, da utilizzare - anche per periodi ante 2005 - nei casi di **sostituzione di denunce pregresse precedentemente trasmesse in modo errato** (funziona a parità di frontespizio e anno/mese denuncia);
- ✓ **A partire dal 15/6/2019** i dati relativi a **periodi mai trasmessi** sono comunicati con il **quadro V1 CV5**, al posto del quadro V1 CV2.

Flusso UNIEMENS (Lista PosPa)

Il nuovo modello di denuncia (Circolare n. 105/2012) introduce:

1. **una semplificazione generale delle voci retributive** (imponibile pensionistico effettivo, preventivamente determinato in sede di denuncia e di versamento dei contributi, utilizzato per la determinazione del contributo e per il calcolo delle basi pensionabili);
2. **imputazione temporale degli imponibili secondo il principio di cassa** - Quadro E0 del periodo di servizio «corrente» (le retribuzioni vengono attribuite al periodo di erogazione anche se riferite a periodi pregressi, salvo alcune casistiche puntualmente individuate).



Il nuovo scenario prevede il superamento della sistemazione contributiva contestuale alla prestazione, a vantaggio della verifica della regolarità contributiva durante la vita lavorativa dell'iscritto.

Flusso UNIEMENS (Lista PosPa) - causali di variazione Quadro V1 (periodo precedente)

Causale 1 → Integrazione di dati già comunicati (compensi erogati a dipendenti già cessati/sospesi dal servizio/che hanno cambiato tipo impiego);

(Causale 2 → Dati di retribuzioni e contributi non denunciati relativi a periodi pregressi (dismessa));

Causale 5 → Sostituzione di periodi pregressi trasmessi in precedenza (errori materiali), nonché dichiarazione di periodi pregressi mai dichiarati precedentemente;

Causale 6 → Annullamento di periodi pregressi trasmessi in precedenza (per periodi interi o per parti di periodo - in questo caso va utilizzato insieme al V1 CV5) ;

Causale 7 → Conguaglio previdenziale (CV1) (si segnala il Quadro V1 CV7 cmu 8 «eventi con accredito figurativo» - per eventi riferiti a congedi parentali con retribuzione ridotta o senza retribuzione per maternità e per assistenza al bambino (decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151) - **per indicare all'interno del periodo di riferimento della denuncia (dichiarato con quadro E0) il numero dei giorni figurativi usufruiti e la corrispettiva retribuzione virtuale** *(in Nuova Passweb visualizzabile da menù funzioni > Lista RDL > Lista periodi figurativi)*

Gli attuali applicativi informatici per la gestione delle banche dati

Per effettuare l'attività di sistemazione della Posizione Assicurativa ai fini TFS/TFR, le procedure disponibili sono:

1) fino al 30 settembre 2012 (fino al 31 dicembre 2013 per le sole Amministrazioni statali centrali):

- Nuova PassWeb ;
- Flusso UniEmens ListaPosPA (circolare n. 105/2012) e «Flusso a variazione» (Msg.n. 2791/2017)

2) dal 1° ottobre 2012 (dal 1° gennaio 2014 per le sole Amministrazioni statali centrali):

- Flusso UniEmens Lista PosPA, (circolare n. 105/2012) e «Flusso a variazione» (Msg.n. 2791/2017).

Le informazioni aggiuntive - ad integrazione dei dati forniti da UNIEMENS e necessarie per l'erogazione delle prestazioni - verranno richieste a ridosso della prestazione mediante valorizzazione dell'Ultimo Miglio (UM).

Nuova PAssWEB SIN

 per periodi fino al 31/12/2013 

- ✓ Consente tanto agli operatori di Sede quanto agli operatori dell'Amministrazione/Ente di consultare , sistemare e certificare le posizioni assicurative degli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici.

I Rapporti di lavoro (RDL) sono rappresentati raggruppando i periodi a parità di Ente di appartenenza, tipo impiego e Casse ed in assenza di motivo di cessazione, indicati in forma annuale fino al 31/12/2004, mensile dal 1/01/2005. Le funzionalità offerte dall'applicazione sono :

- Consultazione (*menù interrogazioni*) della Posizioni assicurative (RDL per Tipo Impiego / RDL per anno e retribuzione) con possibilità di sistemazione (*menù funzioni*), ai fini dell'inserimento / completamento / correzione dei periodi di servizio (fino al 31/12/2013) e memorizzazione decreti MIUR ante subentro (*menu interrogazioni> lista servizi da prestazione*);
- la certificazione delle Posizioni Assicurative, utile per la corretta liquidazione delle prestazioni.
- ✓ Costituisce il canale di colloquio bidirezionale fra Istituto e Datore di lavoro, attraverso cui è possibile sottoporre o ricevere le esigenze di verifica e di sistemazione. Le richieste in uscita dalla Sede INPS sono automaticamente disponibili su PAssWEB (scrivania virtuale) per i Datori di lavoro abilitati con contestuale inoltro alla casella relativa PEC.

«Visualizzazione denunce» SIN

Dalla consultazione delle denunce mensili (Visualizzazione denunce) è possibile rilevare:

- le denunce correnti, obsolete (sovrascritte entro i termini) e annullate (sovrascritte oltre i termini);
- i quadri errati che non hanno alimentato il conto assicurativo dell'iscritto e la relativa soluzione;
- eventuali mancate alimentazioni di denunce regolarmente trasmesse;
- lo stato di elaborazione della denuncia,

L'interrogazione avviene per codice fiscale dell'iscritto e consente la consultazione degli elementi o quadri E0 (periodo «corrente») e V1 (periodo precedente), oltreché elementi relativi alla previdenza complementare e, a regime, anche gli accantonamenti di trattamento di fine rapporto.

Dal 1 aprile 2023 (Circolare n.34/2023) per le nuove richieste di abilitazione alla «Gestione contributiva dipendenti pubblici» (Visualizzazione DMA/compilazione manuale DMA, ecc.) si dovrà trasmettere il Mod.SC65 (o SC62 per i subdelegati), anziché il Mod.RA012 (si accede con profilo «Azienda», anziché «Amministrazioni ed Enti pubblici – servizi GDP»).

Supporto NOIPA

➡ Per periodi dal 01/01/2014 in avanti ←

In caso di incongruenze di carattere giuridico/retributivo, a causa di denunce errate (es. tipo regime) o per assenza di denunce, su periodi di servizio successivi al 31/12/2013:

Dal 01/08/2023 la richiesta di inserimento o di rettifica, adeguatamente motivata e corredata della relativa documentazione, andrà inoltrata non più con PEC (dc sii.dag@pec.mef.gov.it), ma tramite l'apposita funzione dedicata di supporto ("Modulo di richiesta Assistenza previdenziale") presente nel Portale NoiPA al link :

<https://noipa.mef.gov.it/cl/web/guest/supporto>

affinché il NoiPA MEF trasmetta un "flusso UniEmens a variazione" (Quadro V1_Periodo precedente - causale variazione 5) per il periodo di riferimento richiesto.

I tempi di trasmissione del Flusso a variazione da parte del NOIPA sono di circa 30/40 gg dall'invio della segnalazione

TFS/TFR telematico

- ✓ Con la Circolare n. 125 del 2022 è stato comunicato il passaggio esclusivo al canale telematico a decorrere dal 01.01.2023 per la comunicazione dei dati giuridico-economici per la **liquidazione del TFS**;
- ✓ Come specificato nella citata Circolare, l'invio del flusso automatizzato con UM diviene vincolante, a partire dal 01.01.2023, anche per la **liquidazione del TFR.**;
- ✓ Per le cessazioni dal 1° settembre 2024, la modalità ordinaria di comunicazione dei dati utili all'elaborazione del TFS e TFR dovrà essere quella telematica (Circolare MIM/INPS n.54257/2023)

TFS/TFR telematico

Il processo di liquidazione telematica del TFS/TFR (Circolari n.125/2022 e n.185/2021) si articola in una *sequenza di adempimenti a carico sia del datore di lavoro sia della Sede territoriale INPS di competenza*, con l'obiettivo finale di:

- ✓ conseguire l'unicità delle fonti informative,
- ✓ garantire la regolarità contributiva,
- ✓ massimizzare l'efficacia e l'efficienza dell'attività di liquidazione della prestazione in oggetto (in termini di tempestività e semplificazione delle attività istruttorie),

in linea con il miglioramento dei servizi offerti al cittadino dall'Istituto e in adesione al processo di digitalizzazione (dematerializzazione) della gestione documentale e di progressiva semplificazione delle procedure nella Pubblica Amministrazione.

Circolari n.185/2021 e n.125/2022

Il flusso integrato tra la prestazione TFS/TFR e la Posizione Assicurativa è strutturato nelle seguenti fasi:

Fase 1: Sistemazione della Posizione Assicurativa (per Pensione e TFS/TFR);

Fase 2: Inserimento dell'ultimo miglio TFS/TFR;

Fase 3: Comunicazione di cessazione TFS;

Fase 4: Calcolo del TFS/TFR;

Fase 5: Certificazione TFS cedibile/Liquidazione TFS/TFR;

Fase 6: Riliquidazioni TFS/TFR

Rimane invariata la modalità di invio dei dati giuridico-economici necessari alla liquidazione del TFR per i rapporti di lavoro a tempo determinato del comparto Scuola attraverso il flusso telematico MIUR/MEF (circolare MIUR/ex INPDAP prot. n. 173/N del 15 luglio 2005).

Fase 1: Sistemazione della Posizione Assicurativa

Al datore di lavoro, con l'obiettivo di consolidare i dati giuridici ed economici che saranno utilizzati per le prestazioni, competono le attività di:

1. *verifica della completezza e correttezza della PA ai fini del TFS/TFR e Pensione (dati giuridici, economici, ecc.) sulla scorta di stato matricolare SIDI (aggiornato)/ certificati di servizio acquisiti agli atti / contratti di lavoro ;*
2. *sistemazione della Posizione Assicurativa (Nuova Passweb e supporto NoiPA) con riferimento a:*
 - *Periodi fino al 31/12/1992 (dati giuridici);*
 - *Periodi 01/01/1993-30/09/2012 (1995 parziale – anno 1999 – periodi con ente appartenenza «Direzione territoriale Economia e finanze» - dicembre 2007 (2 flussi) - periodi/retribuzioni duplicati periodi/retribuzioni assenti – periodi alimentati da Mod.770, ecc)*
 - *Periodi dal 01/10/2012 in poi (servizi erroneamente dichiarati);*
3. *memorizzare a sistema i provvedimenti ante subentro del MIUR.*

Fase 1: Sistemazione della Posizione Assicurativa

In ciascun periodo lavorativo utile ai fini TFS/TFR, in particolare, deve essere verificata la presenza delle seguenti informazioni giuridiche e retributive:

1. *Iscrizione previdenziale (ENPAS) e Tipo Regime di fine servizio* (devono risultare su tutti i periodi utili);
2. *tipo impiego e tipo servizio*;
3. *tipo part-time e percentuale part-time* (laddove previsto);
4. *motivo di cessazione*;
5. *Imponibile TFS* (tipo regime TFS);
6. *Imponibile TFR, retribuzione teorica tabellare TFR , retribuzione valutabile ai fini del TFR* (tipo regime TFR)

L'assenza della cassa e/o del regime previdenziale comporterà la mancata valutazione del relativo periodo nella certificazione del TFS cedibile/liquidazione del TFS/TFR. La codifica non corretta del “tipo impiego/servizio” potrà causare l'errata valutazione del relativo periodo di servizio, evento che potrebbe produrre danni o vantaggi indebiti al titolare della prestazione o ai suoi aventi causa.

Fase 1: Sistemazione della Posizione Assicurativa

1. Iscrizione previdenziale (ENPAS) e Tipo regime

Decorre dal 1^giorno di servizio per il personale di ruolo e dopo almeno 1 anno di servizio continuativo per il personale non di ruolo (le supplenze brevi e saltuarie/temporanee non sono quindi utili ai fini ENPAS) se già in servizio al 31/12/2000 (A), decorre sempre dal 1^ giorno di servizio per tutti (a tempo determinato o indeterminato) se in servizio dal 01/01/2001 (B).

- *interruzioni di servizio (aspettative senza assegni, permessi non retribuiti, sospensione per sanzioni ecc.) non utili ai fini CTPS /ENPAS> motivo sospensione cod.32 sull'ultimo giorno di servizio prima*;
- *i periodi di congedo straordinario per assistenza a familiare con disabilità vanno valorizzati con Tipo servizio "Congedo Straordinario per assistenza Handicap" (cod.49) (Cassa e Tipo regime non necessari);*
- *assenze parzialmente retribuite (es. congedo parentale nei limiti dei sei mesi, fino al terzo anno di vita del bambino, con assegni ridotti per eventi verificatisi dopo il 28/03/2000, Assenza per malattia con assegni ridotti)*
- *In caso di cessazione dal servizio durante l'aspettativa/congedo senza assegni, la data di fine iscrizione è il giorno di risoluzione del rapporto (non l'ultimo giorno di servizio effettivo prima dell'aspettativa).*

Nel caso l'iscrizione ENPAS sia presente in un periodo non utile, la stessa andrà rimossa; viceversa se in un periodo utile l'iscrizione ENPAS dovesse essere assente, occorre inserirla.

Fase 1: Sistemazione della Posizione Assicurativa

1. Iscrizione previdenziale (ENPAS) e Tipo regime

Il diritto al TFS (regime fine servizio TFS) spetta ai dipendenti assunti a tempo indeterminato entro il 31/12/2000, anche in caso di successivo passaggio da un Ente ad un altro (come nel caso del personale ATA, dagli EE.LL. alle scuole), purché tale passaggio avvenga senza soluzione di continuità e sempre con contratto a tempo indeterminato.

Sono obbligatoriamente in regime fine servizio TFR, invece, tutti i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato in essere al 30/05/2000 o stipulato successivamente, e tutti i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000:

- *Dovrà essere valorizzato il Tipo “Regime fine servizio” (anche con «Modifiche generalizzate») sui periodi di servizio utili ai fini previdenziali, compreso l’ultimo giorno di servizio (in particolare per periodi fino al 31/12/2004);*
- *Per la verifica circa l’inserimento di tale dato, è molto utile il filtro TIPO REGIME presente nella Lista RDL (per inserirlo basterà selezionare del filtro apposito l’opzione NON VALORIZZATO, cliccare sul tasto APPLICA FILTRO ed attivare la MODIFICA GENERALIZZATA>TIPO REGIME presente nel menù FUNZIONI).*

Fase 1: Sistemazione della Posizione Assicurativa

2. Tipo impiego e Tipo servizio

(secondo i codici delle tabelle “Tipo Impiego” e «Tipo Servizio» dell’Allegato Tecnico Uniemens)

001-1 Contratto a tempo indeterminato (tempo pieno) (Personale Docente e ATA);

015-8 Part-time (contratto a tempo indeterminato) ;

016-9 Orario ridotto (Personale docente) (si indicano le ore effettivamente prestate rispetto all’orario settimanale di cattedra per la disciplina di riferimento) (Personale docente a tempo determinato);

018-13 Supplenti della Scuola (Personale docente a tempo determinato);

022-17 Contratto a tempo determinato (tempo pieno) (Personale ATA a tempo determinato)

023-18 Part-time (contratto a tempo determinato)

Fase 1: Sistemazione della Posizione Assicurativa

2. Tipo impiego e Tipo servizio

- *Per i supplenti ad orario ridotto non si dovrà valorizzare la percentuale part-time;*
- *Le supplenze ad orario ridotto (equiparate alle supplenze a tempo pieno, ai fini del diritto a pensione e TFS), vanno rappresentate - ai fini del corretto calcolo della prestazione - valorizzando i campi “Numero ore” (ore settimanali di supplenza) e “Totale ore” (orario settimanale a tempo pieno). In tal caso la retribuzione annua andrà dapprima rapportata manualmente al numero di ore effettivamente svolte e poi al periodo con la funzione “cambia base importi”;*
- *Per il personale supplente ad orario ridotto in più scuole nello stesso periodo (contemporaneità di supplenze a orario ridotto), i servizi ricadenti nello stesso arco temporale possono essere accorpati tra loro, mediante le funzioni “dividi periodo/modifica periodo/elimina periodo”, in modo da creare una successione di servizi non sovrapposti; le relative ore di servizio e retribuzioni andranno sommate tra loro e imputate al servizio principale (prestato col numero maggiore di ore);*
- *I Servizi contemporanei a orario ridotto su più scuole non vanno gestiti con la Caratterizzazione «Tipo rapporto «ALTRO» (questo serve per «neutralizzare» ai fini del diritto e misura periodi non dovuti post 2013 che non è possibile eliminare)*

Fase 1: Sistemazione della Posizione Assicurativa

3. Tipo part-time e Percentuale part-time (laddove previsto)

(cod.P per Part-Time orizzontale / cod.V per Part-Time verticale / cod.M per Part-Time Misto);

Il servizio Part-time, si rappresenta:

- per gli assunti a tempo indeterminato con Tipo impiego “contratto tempo indeterminato” - Tipo servizio “servizio ordinario” - Part time (tipologia e percentuale);
- per gli assunti con contratto Part-time, con Tipo impiego “part-time contratto a tempo indeterminato” (015 8) - Tipo servizio “servizio ordinario” (1)- Part time (tipologia e percentuale).

Nei casi di part-time verticale, per i mesi in cui il dipendente non è tenuto ad effettuare alcuna prestazione di lavoro, deve essere compilato, comunque, il quadro E0 valorizzando l'elemento percentuale con il valore 0% (NO ENPAS - NO TIPO REGIME);

Nei casi in cui il dipendente lavora a tempo pieno, devono essere inseriti gli imponibili e valorizzato l'elemento percentuale con il valore 100% (SI ENPAS - SI TIPO REGIME).

Fase 1: Sistemazione della Posizione Assicurativa

4. Motivo di cessazione

Il motivo di cessazione è importante ai fini della determinazione della pensione e per stabilire la data di esigibilità del TFS/TFR.

Per il personale in TFS, occorre inserire il motivo di cessazione sull'ultimo mese di servizio:

- Limiti di età (cod.3) per pensione di vecchiaia (67 anni di età e 20 anni di contributi) e per pensioni raggiunti limiti ordinamentali (65 anni di età al 31/08/2023 e 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne o 42 anni 10 mesi di contributi per gli uomini);
- Limiti di servizio (cod.4);
- Dimissioni volontarie/recesso del dipendente (cod.2) per pensioni anticipate quota 100, quota 102, requisiti Fornero, Ape social ;
- Decesso (cod.1)
- Infermità non dipendente da causa di servizio (cod.5) per pensione di inabilità

Fase 1: Sistemazione della Posizione Assicurativa

4. Motivo di cessazione

- *Per il personale a tempo indeterminato (in regime TFS) andrà valorizzato sull'ultimo giorno di servizio e non sui periodi intermedi (dai quali si dovrà cancellare in particolare il motivo di cessazione “altre cause” e “iscrizione da verificare Mod.770”, preesistenti alla migrazione delle posizioni da SIN1 a SIN2);*
- *per il personale supplente o a tempo determinato (in regime TFR), andrà indicato sull'ultimo giorno di servizio, per ogni contratto di lavoro;*
- *in caso di Opzione al TFR occorre inserire «cessazione da TFS per adesione previdenza complementare» (dal giorno successivo andrà valorizzato il tipo regime «Optante»).*

Il motivo cessazione può essere inserito in Nuova Passweb anche su periodi post 2013

Fase 1: Sistemazione della Posizione Assicurativa

5. IMPONIBILI

(da Interrogazioni>Lista RDL>Lista periodi per regime previdenziale)

IMPONIBILE TFS (pari all'80% dello stipendio e assegni utili a tale fine inseriti per 12 mensilità (senza 13^a)).

Sul cedolino stipendiale di riferimento si veda la voce "imponibile previdenziale Opera Previdenza", composto da stipendio tabellare, RIA, maggiorazione RIA, Elemento Perequativo, conglobato nel tabellare dal 01/02/2023, I.V.C., I.I.S., eventuale assegno "ad personam", retribuzione di posizione D.S., valorizzazione professionale ATA, "compenso per completamento orario", "indennità funzioni superiori", ecc.).

Solo nel mese di effettiva corresponsione della 13^a mensilità all'importo della retribuzione mensile va sommato quello dell'intera 13^a.

Corrisponde alla retribuzione che il dipendente avrebbe percepito in costanza di servizio (retribuzione virtuale) e valutabile ai fini TFS in caso di assenze parzialmente retribuite (es. congedo parentale nei limiti dei sei mesi, fino al terzo anno di vita del bambino, con assegni ridotti per eventi verificatisi dopo il 28/03/2000, Assenza per malattia con assegni ridotti).

Fase 1: Sistemazione della Posizione Assicurativa

6. Imponibili TFR (tipo regime fine servizio TFR)

- Retribuzione teorica tabellare TFR (la retribuzione intera teoricamente spettante al lavoratore - come se avesse lavorato l'intero mese - rapportata all' orario di servizio (pieno/ridotto), al tipo di servizio (ordinario/part time), ecc., senza l'abbattimento all'80%, senza 13^a e senza riduzioni dovute a periodi non valutabili (ad es. per malattie o per congedo parentale pagate a retribuzione ridotta) (di solito, ove non ci sono riduzioni, tale importo è uguale all'Imponibile Pensionistico) (deve risultare su tutti i periodi);
- Retribuzione valutabile ai fini TFR (la retribuzione effettivamente corrisposta e rapportata all' orario di servizio (pieno/ridotto), al tipo di servizio (ordinario/part time), senza l'abbattimento all'80%, indicata per cassa (ridotta dell'importo relativo a eventuali giornate di assenza non retribuite e indicata per intero in caso di assenze parzialmente retribuite relative a malattia, messa in disponibilità e maternità). La tredicesima mensilità deve invece essere valorizzata nel mese di effettiva corresponsione (dicembre o mese di cessazione);
- Imponibile TFR (pari all'80% della "retribuzione valutabile")(deve risultare su tutti i periodi);

Fase 1: Sistemazione della Posizione Assicurativa

Nell'ambito dell'attività di sistemazione della Posizione Assicurativa particolare attenzione deve essere posta sui seguenti aspetti:

- *possibilità di utilizzare la funzione di “Anticipo DMA”* (per cassazioni per decesso/inabilità, nonché per la produzione della certificazione per la cessione del TFS entro 90 giorni dalla domanda);
- *possibilità di intervenire sui periodi consolidati da precedenti prestazioni pensionistiche* (l'attività potrà avvenire in autonomia , allorché riguardi la Cassa previdenziale e/o il Tipo regime di fine servizio, utilizzando la funzione “Modifiche Generalizzate” e/o l'Ultimo miglio TFS e/o la Comunicazione di cessazione TFS). Per modifiche riguardino le altre informazioni di interesse presenti sui periodi di servizio come tipo impiego, tipo servizio, part-time, ecc. dovrà essere la Struttura territoriale INPS di competenza ad avviare sulla Posizione Assicurativa consolidata un processo di sistemazione della stessa, con possibile coinvolgimento del datore di lavoro.
- *Qualsiasi modifica su periodi successivi al 30 settembre 2012* (tranne che il motivo cessazione, il Tipo Rapporto, le Maggiorazioni, la retribuzione Teorica Tabellare TFR su base mensile) dovrà avvenire attraverso l'invio telematico dei flussi di denuncia correttivi o previo sblocco PA in caso di urgenza.

Fase 1: Sistemazione della Posizione Assicurativa

- *valutazione ai fini TFS dell'intera Posizione Assicurativa e di tutti i servizi prestati senza soluzione di continuità* (nell'eventualità in cui l'iscritto abbia dei servizi pregressi prestati senza soluzione di continuità presso Amministrazioni iscritte ai fini previdenziali all'INPS e laddove l'ultimo Ente datore di lavoro sia in possesso della documentazione relativa a tali periodi di servizio, quest'ultimo ne verificherà la presenza e la corretta valorizzazione delle informazioni di interesse ai fini TFS. Tale attività, in capo all'ultimo datore di lavoro, consentirà l'erogazione della prestazione di TFS per l'intero periodo lavorativo;
- *Verifica circa l'assenza di segnalazioni gravi (bloccanti cioè ai fini delle prestazioni) nello stato "aperto"*, connesse a sovrapposizioni/duplicazioni di periodi di servizio e/o a retribuzione assente e/o retribuzione con importi negativi e/o al CF Sede di servizio "non più vigente" ad una certa data (i periodi fino al 31/12/1992, pur privi di retribuzione, saranno comunque validati dall'INPS);
- *Possibilità di visualizzare gli imponibili previdenziali* (retribuzione valutabile TFR/retribuzione teorica tabellare TFR) (menù Interrogazioni > lista RDL > Lista periodi per regime).

Fase 1: Sistemazione della Posizione Assicurativa

I CCNL, che regolano i rapporti di lavoro del personale dipendente, prevedono la figura della «assenza dal servizio» e la relativa Valutabilità ai fini del TFS e del TFR:

Tipologie di assenza	TFS	TFR
Assenza per malattia con assegni interi	Valutabile	Valutabile
Assenza per malattia con assegni ridotti	Valutabile nei limiti dei 18 mesi nell'arco di 3 anni con versamento contributivo sullo stipendio virtuale intero.	valutabile nei limiti dei 18 mesi nell'arco di 3 anni con versamento contributivo sullo stipendio virtuale intero.
Assenza Senza assegni	Non valutabile	Non valutabile
Assenza per malattia senza assegni oltre i 18 mesi	Non valutabile	Non valutabile
Assenza per infortunio su lavoro e malattie dovute a cause di servizio	Valutabile	Valutabile
Sciopero	Valutabile	Non valutabile

Fase 1: Sistemazione della Posizione Assicurativa

Tipologia di assenza	TFS	TFR
Permessi retribuiti	Valutabile	Valutabile
Congedo straordinario per dottorato di ricerca	Valutabile previa regolarizzazione contributiva	Non valutabile
Congedo non retribuito per la formazione (art. 5 L. 8/3/2000 n. 53)	Non valutabile	Non valutabile
Congedo straordinario senza assegni previsto dai CCNL per il personale assunto a tempo determinato	Valutabile con versamento contributivo sullo stipendio virtuale intero	Non valutabile
Congedi straordinari con assegni previsti dai CCNL (matrimonio etc.)	Valutabile	Valutabile
Sospensione cautelare dal servizio	Non valutabile per il personale civile dello Stato (al 50% personale militare)	Non valutabile
Congedo retribuito per donatori sangue L. 584/67	Valutabile	Valutabile
Messa in disponibilità con indennità pari all'80% della retribuzione	Non valutabile	Non valutabile

Fase 1: Sistemazione della Posizione Assicurativa

Tipologia di aspettativa	TFS	TFR
Aspettativa senza assegni per motivi di famiglia	Non valutabile	Non valutabile
Aspettativa per servizio militare fino al 30.01.1987	Utile se prestato in costanza di rapporto d'impiego di ruolo. Non utile se prestato al di fuori di un rapporto d'impiego e riscattabile a domanda	Non valutabile
Aspettativa per servizio militare a cavallo e/o successivo al 30.01.1987	Utile A DOMANDA se in corso al 30.01.1987 o successivo a tale data (art. 20 legge 24.12.1986 n. 958, così come interpretato dall'art 7 della legge 30.12.1991 n. 412) con onere a carico dello Stato (art. 52 legge 958/86).	Non valutabile
Aspettativa non retribuita per motivi sindacali	Non valutabile (art. 31, legge 20.05.1970 n. 300).	Non valutabile (art. 31, legge 20.05.1970 n. 300).
Aspettativa non retribuita per volontari in servizio civile (art. 33 L. 49/87)	Valutabile previa regolarizzazione contributiva	Non valutabile

Fase 1: Sistemazione della Posizione Assicurativa

Tipologia di aspettativa	TFS	TFR
Aspettativa retribuita per ricongiungimento del dipendente con il coniuge volontario in servizio civile di cooperazione.	Valutabile	Valutabile
Aspettativa non retribuita per ricongiungimento del dipendente statale con il coniuge (anch'esso dipendente statale) chiamato a prestare servizio all'estero	Non valutabile	Non valutabile
Aspettativa retribuita per cooperazione con i paesi in via di sviluppo (art. 22 legge 26.02.1987 n. 49).	Valutabile	Valutabile
Aspettativa per mandato parlamentare	Valutabile fino al 29.03.1993 previa regolarizzazione contributiva. Non valutabile dopo tale data	Non valutabile
Aspettativa per mandato amministrativo	Valutabile previa regolarizzazione contributiva	Valutabile previa regolarizzazione contributiva

Fase 1: Sistemazione della Posizione Assicurativa

Tipologia di congedo	TFS	TFR
Congedo di maternità o di paternità	Valutabile	Valutabile
Congedo parentale nei limiti dei sei mesi, fino al terzo anno di vita del bambino con assegni ridotti per eventi verificatisi prima del 28/03/2000	<p><u>Assegno 80%: periodo utile al 50%</u> (TIPO SERVIZIO 029 Astensione facoltativa dal lavoro per maternità con retribuzione ridotta all'80% (SI ENPAS - TIPO REGIME)</p> <p><u>Assegno al 30%: periodo non utile</u> (TIPO SERVIZIO 002 Astensione facoltativa dal lavoro per maternità con retribuzione ridotta (L.1204 del 1971) (NO ENPAS - NO TIPO REGIME)</p>	
Congedo parentale nei limiti dei sei mesi, fino al terzo anno di vita del bambino con assegni ridotti per eventi verificatisi dopo il 28/03/2000	Valutabile con versamento contributivo sullo stipendio virtuale intero	Valutabile con versamento contributivo sullo stipendio virtuale intero
Congedo parentale oltre i tre anni di vita del bambino e fino al compimento degli otto anni (senza trattamento economico – art. 34, comma 3 , D.L.vo 151/01)	Non valutabile	Non valutabile

Tipologia di congedo	TFS	TFR
Congedo per la malattia del figlio con assegni	Valutabile	Valutabile
Congedo straordinario per assistenza al figlio con handicap (art. 42 D.lgs 151/2000)	Non valutabile	Non valutabile
Congedo senza assegni per gravi e documentati motivi familiari	Non valutabile	Non valutabile
Congedo non retribuito per permanenza in Paese straniero dei genitori adottivi di un minore straniero (L. 476/98)	Non valutabile	Non valutabile

Fase 1: Sistemazione della Posizione Assicurativa

Codice	Descrizione TIPO SERVIZIO	Retribuzione Virtuale ai fini Pensionistici	Imponibile Pensionistico	Imponibile TFS	Imponibile TFR	Retribuzione Teorica Tabellare TFR	Retribuzione Valutabile ai fini TFR
4	Servizio ordinario	Da non valorizzare	Totale delle elementi retributivi liquidati nel periodo di riferimento da assoggettare a contribuzione ai fini pensionistici	80% dello stipendio e degli assegni utili	80% dello stipendio e degli assegni utili	Retribuzione teorica tabellare standard (che spetterebbe al lavoratore se avesse lavorato l'intero mese), prevista dal contratto per la tipologia del rapporto di lavoro denunciato (tempo pieno, part time etc.), senza tenere conto di eventuali decurtazioni per assenze non retribuite e senza rateo di tredicesima	Retribuzione percepita dal dipendente per ogni periodo lavorato e che concorre alla composizione della base di riferimento per il trattamento di fine rapporto, senza abbattimento all'80% . La tredicesima mensilità va denunciata nel mese in cui viene corrisposta
9	Astensione facoltativa dal lavoro con retribuzione ridotta per maternità e per assistenza ai figli	Da non valorizzare	Totale delle elementi retributivi liquidati, in percentuale, nel periodo di riferimento da assoggettare a contribuzione ai fini pensionistici	80% della retribuzione che il dipendente avrebbe percepito in costanza di servizio	80% della retribuzione che il dipendente avrebbe percepito in costanza di servizio	Retribuzione teorica tabellare standard (che spetterebbe al lavoratore se avesse lavorato l'intero mese), prevista dal contratto per la tipologia del rapporto di lavoro denunciato (tempo pieno, part time etc.), senza tenere conto di eventuali decurtazioni per assenze non retribuite e senza rateo di tredicesima	Retribuzione virtuale che il dipendente avrebbe percepito per intero per ogni periodo lavorato e che concorre alla composizione della base di riferimento per il trattamento di fine rapporto, del dipendente e senza abbattimento all'80% . La tredicesima mensilità va denunciata nel mese in cui viene corrisposta
42	Astensione facoltativa senza retribuzione per assistenza ai figli utile coperta da contribuzione figurativa	Da non valorizzare	Da non valorizzare	Da non valorizzare	Da non valorizzare	Da non valorizzare	Da non valorizzare

Fase 1: Sistemazione della Posizione Assicurativa

Codice	Descrizione	Retribuzione Virtuale ai fini Pensionistici	Imponibile Pensionistico	Imponibile TFS	Imponibile TFR	Retribuzione Teorica Tabellare TFR	Retribuzione Valutabile ai fini TFR
29	Assenza dal lavoro per educazione e assistenza ai figli fino al 6° anno di età (art.1 comma 40 lett. a L.335/95)	Da non valorizzare	Da non valorizzare	Da non valorizzare	Da non valorizzare	Da non valorizzare	Da non valorizzare
48	Assenza dal lavoro per assistenza figli dal 6° anno di età, coniuge, genitori conviventi per condizioni previste ex. art.3 L.104/92 (art. 1 comma 40 lett. b L. 335/95)	Non Valorizzare	Non Valorizzare	80% dello stipendio e degli assegni utili a tal fine.	80% della retribuzione che il dipendente avrebbe percepito in costanza di servizio	Retribuzione teorica tabellare standard (che spetterebbe al lavoratore se avesse lavorato l'intero mese), prevista dal contratto per la tipologia del rapporto di lavoro denunciato (tempo pieno, part time etc.), senza tenere conto di eventuali decurtazioni per assenze non retribuite e senza rateo di tredicesima	Retribuzione virtuale che il dipendente percepisce per ogni periodo lavorato e che concorre alla composizione della base di riferimento per il trattamento di fine rapporto, del dipendente e senza abbattimento all'80%. La tredicesima mensilità va denunciata nel mese in cui viene corrisposta
49	Congedo straordinario per assistenza soggetti con handicap grave ex. art.42 comma 5 decreto legislativo 151/2001	Non valorizzare	Valore pari a quello dell'indennità erogata (al netto dei contributi) corrispondente all'ultima retribuzione percepita, riferita cioè all'ultimo mese di lavoro che precede il congedo. L'importo rapportato all'anno, non deve superare, comprendendo la relativa contribuzione, il tetto e che annualmente viene rivalutato in base alla variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo	Da non valorizzare	Da non valorizzare	Da non valorizzare	Da non valorizzare

Fase 1: Sistemazione della Posizione Assicurativa

Codice	Descrizione	Retribuzione Virtuale ai fini Pensionistici	Imponibile Pensionistico	Imponibile TFS	Imponibile TFR	Retribuzione Teorica Tabellare TFR	Retribuzione Valutabile ai fini TFR
46	Mandato amministrativo ex art.81 d. lgs 267/2000 con obbligo a carico amministrazione di appartenenza	Non Valorizzare	Retribuzione corrispondente a quella spettante al lavoratore nell'ipotesi di permanenza in servizio.	80% della retribuzione che il dipendente avrebbe percepito in costanza di servizio (Circ. 11 del 12/03/2001)	80% della retribuzione che il dipendente avrebbe percepito in costanza di servizio	Retribuzione teorica tabellare standard, riferita all'Amministrazione di appartenenza, (che spetterebbe al lavoratore se avesse lavorato l'intero mese), prevista dal contratto per la tipologia del rapporto di lavoro denunciato (tempo pieno, part time etc.), senza tenere conto di eventuali decurtazioni per assenze non retribuite e senza rateo di tredicesima	Retribuzione virtuale, riferita all'Amministrazione di appartenenza, che il dipendente avrebbe percepito per ogni periodo lavorato e che concorre alla composizione della base di riferimento per il trattamento di fine rapporto, del dipendente e senza abbattimento all'80% La tredicesima mensilità va denunciata nel mese in cui viene corrisposta



GRAZIE